



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente

21 FEB. 2012

Prot. N°.

4746

Ai professori e ricercatori

Risposta a nota N°.

LORO SEDI

Allegati N°.

VII/4

OGGETTO: D.P.R. 15/12/2011, n.232 – “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art.8, commi 1 e 3 della legge 30/12/2010, n.240”

Si informa che l’allegato Decreto del Presidente della Repubblica 15/12/2011, n.232, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9/2/2012, n.33 ed entra in vigore il 24 febbraio 2012.

Il provvedimento disciplina:

1. la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo già in servizio alla data del 29/1/2011 di entrata in vigore della legge 30/12/2010, n.240 nonché dei professori e dei ricercatori nominati a seguito di procedure concorsuali svoltesi secondo il regime previgente alla succitata legge n.240/2010.
2. Il trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge n.240/2010.

1 - REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI GIA' IN SERVIZIO AL 29/1/2011 OVVERO ASSUNTI SECONDO IL REGIME PREVIGENTE ALLA LEGGE N.240/2010

La progressione biennale per classi e scatti di stipendio è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1 del citato D.P.R. n.232/2011.

La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n.240/2010.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’art.9, comma 21, della legge n.122/2010, il meccanismo di progressione biennale delle classi e degli scatti è bloccato all’eventuale anzianità maturata sino al 31/12/2010, resta fermo negli anni 2011, 2012, 2013 e riprende a produrre effetti per la maturazione della classe o scatto successivo solo a decorrere dall’1/1/2014.

In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante nelle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.232/2011, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Ciò al fine di assicurare l’invarianza complessiva della progressione.

Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo per il regime di impegno a tempo pieno e alla indennità integrativa speciale.

L'attribuzione delle classi stipendiali successive al primo inquadramento nel nuovo regime è subordinato ad apposita richiesta dell'interessato e all'esito positivo della valutazione da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

I professori di prima e seconda fascia ed i ricercatori che hanno iniziato il periodo di straordinario o di conferma, alla scadenza del predetto periodo accedono alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante, tenendo conto della ricostruzione di carriera prevista dall'art.103 del D.P.R. 382/80 e ferme restando le disposizioni di cui all'art.9, comma 21, della legge n.122/2010.

La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe successiva a quella del succitato inquadramento.

Successivamente, per l'attribuzione della classe stipendiale ulteriore si applicano le procedure di valutazione previste dall'art.6, comma 14, della legge n.240/2010. Detta classe decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il diritto.

2) – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ASSUNTI AI SENSI DELLA LEGGE N.240/2010

Per i professori universitari di prima e seconda fascia assunti ai sensi della legge n.240/2010, è abolito il periodo di straordinario e di conferma nonché la ricostruzione di carriera prevista dall'art.103 del D.P.R. n.382/80.

Il trattamento economico si sviluppa in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2 del D.P.R. n.232/2011.

L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata alle procedure di valutazione previste dall'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Nei casi di passaggio dalla qualifica di ricercatore a quella di professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza sia superiore a quello iniziale nella nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.

Il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) e b) è corrisposto secondo le tabelle di cui all'allegato 3 del D.P.R. n.232/2011 ed in base a quanto previsto dal comma 8 dell'art.24 della legge n.240/2010 e dal Regolamento d'Ateneo in materia.

OPZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI ASSUNTI SECONDO IL REGIME PREVIGENTE

I professori assunti secondo la normativa previgente alla legge n.240/2010 (punto 1 della presente nota), possono optare per il regime riservato ai professori assunti ai sensi della legge n.240/2010 di cui al presente punto.

L'opzione può essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale con sviluppo triennale. A coloro che esercitano l'opzione è attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4 del D.P.R. n.232/2011

Per i professori di prima fascia ai quali è attribuito, a seguito della rimodulazione del trattamento economico per classi triennali, di cui al punto 1) della presente nota, la classe 0 oppure 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto alla nuova classe triennale rimodulata, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza.

Per i professori di seconda fascia ai quali è attribuita la classe 0 a seguito della rimodulazione per classi triennali, di cui al punto 1) della presente nota, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto alla nuova classe triennale rimodulata, ha effetto dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.


Infine, i professori di prima e seconda fascia soggetti al periodo di straordinariato o di conferma, possono esercitare l'opzione per il regime di cui alla legge n.240/2010 a condizione di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante a seguito dell'eventuale ricostruzione di carriera, ferme restando le disposizioni di cui all'art.9, comma 21, della legge n.122/2010.

L'opzione è esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale rimodulata, come indicato al punto 1), penultimo periodo della presente nota.

Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0 l'effetto dell'opzione eventualmente esercitata, entro il termine di tre mesi dall'inquadramento nella classe triennale rimodulata, decorre dal passaggio rispettivamente in classe 2 ed in classe 1 del regime di appartenenza.

Gli Uffici restano a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Distinti saluti



IL RETTORE

Responsabili del procedimento: Turbino/Zaccheo

Per informazioni: Professori I e II fascia Sandra TURBINO 010/2099406 - 010/2099270 - 010/2099276

Ricercatori: Federica ZACCHEO 010/2099260 - 010/2099274 - 010/2099304